

Comune di Salerno

REP. 26777

Contratto per l'affidamento di vari servizi di pulizia e del servizio di trasloco e facchinaggio presso le strutture comunali. =====

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi il giorno tredecim del mese di

febbraio in Salerno, nel Palazzo di Città sito in Via Roma,

innanzi a me Segretario Generale, dott.ssa Ornella Menna, di detto

Comune, autorizzato ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett. e) del T.U. del

18 agosto 2000 n267, a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente, sono

comparsi: =====

1) il Comune di Salerno, con sede in detta città alla via Roma, codice fiscale

80000330656, legalmente rappresentato nel presente atto, ai sensi e per gli

effetti dell'art.107 del su citato T.U.E.L. ed ai sensi e per gli effetti dell'art.

107 dello Statuto dell'Ente, dall'ing. Luigi Mastrandrea, nato a Salerno il

03/06/1975, Dirigente del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio dello

stesso Comune, il quale dichiara di agire in tale qualità, né altrimenti. Lo

stesso, nel prosieguo di detto atto, per brevità, sarà denominato "Comune" o

anche Civica Amministrazione o anche "Ente Affidante" e/o "Affidante". ==

2) la Società per azioni Salerno Pulita S.p.A. con sede in Salerno in via

Tiberio Claudio Felice, n. 18 bis, codice fiscale e partita iva,

n.03306830658, iscritta nel R.E.A. di Salerno al n. 287248, nella

persona dell'Amministratore Unico, Geom. Nicola Sardone nato a

Giffoni Valle Piana (Sa) il 12/5/1954, in virtù dei poteri conferitigli

dallo statuto sociale in seguito, per brevità denominata "Affidataria" o

"la Società". =====

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1790 del 17 luglio 1997, riproposta ed approvata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 1988 del 27 agosto 1997, tra il Comune di Salerno e la Salerno Pulita S.p.A., società di scopo partecipata dal Comune di Salerno, si stabiliva un rapporto di tipo convenzionale in base al quale alla predetta società venivano appaltati, tra l'altro, i servizi di: "Pulizia delle strutture comunali con esclusione di quelle destinate ad attività sociali"; "Pulizia delle strutture giudiziarie"; Pulizia e custodia pubbliche latrine", convenendo, altresì, all'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 12 settembre 1997 con rep. n. 18611, che *"ulteriori interventi e servizi, comunque rientranti nell'oggetto sociale della Salerno Pulita S.p.A., saranno successivamente affidati mediante atti aggiuntivi ai sensi dell'art. 9 del presente atto"*, ed all'art. 7 che la durata dell'affidamento veniva fissata *"in anni tre, tacitamente rinnovabili per uguale periodo, salvo che non pervenga disdetta formale da una delle parti, almeno sei mesi prima della scadenza. Alla scadenza potrà comunque disporsi successivo rinnovo nelle forme ed alle condizioni a stabilirsi concordemente tra le parti"*; =====

- che con la stessa convenzione, agli artt. 9 e 10, si stabiliva che ulteriori servizi avrebbero potuto essere affidati alla Salerno Pulita S.p.A., previa determinazione pattizia del corrispettivo e sulla base dell'esperienza intanto acquisita, nonché di eventuali studi tecnici, delle disponibilità finanziarie e delle priorità programmatiche del Comune; =====

- che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 2058 del 3 settembre 1997 e n. 2120 del 17 settembre 1997 e con deliberazioni di Giunta Comunale n. 2222 del 24 settembre 1997 e n. 290 del 10 marzo 1999 venivano affidati alla

Salerno Pulita S.p.A. anche i lavori di pulizia rispettivamente dello stadio "Arechi" e dei teatri comunali "G. Verdi" ed "Augusteo"; =====

- che con atto deliberativo n. 284 del 4 marzo 1998 veniva affidato dalla Giunta Municipale alla stessa società il servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio; =====

- che il Comune di Salerno e la Salerno Pulita S.p.A., successivamente, stipulavano la *"Convenzione quadro per la disciplina di servizi ed interventi in materia di pulizia e manutenzione di immobili ed aree di proprietà e/o pertinenza Comunale"*, in data 15 febbraio 1999 rep. n. 19529; =====

- che con successivi atti giuntali nn. 1232/2002, 34/2003, 277/2003 e 1059/2003 veniva, tra l'altro, assegnato alla Salerno Pulita S.p.A. anche il servizio di supporto alla "Pulizia degli asili nido"; =====

- che, nella finalità di riorganizzare i servizi affidati, con deliberazione di C.C. n. 79 del 19 dicembre 2003 veniva approvato lo schema di contratto di servizio, come di seguito poi sottoscritto nel 2004 stabilendo, tra l'altro, per esso -- nel rispetto dell'allora vigente disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.267/2000 -- una durata di cinque anni a far tempo dalla stipula del relativo contratto, salvo rinnovo; =====

- che con deliberazione n. 128 del 4 febbraio 2004 la Giunta Comunale, ai sensi del punto 4) del dispositivo della richiamata deliberazione consiliare n. 79/2003, ha apportato modifiche non sostanziali allo schema di contratto approvato dal Consiglio Comunale, tali da non pregiudicare la congruità per il periodo di sua vigenza; =====

- che al riguardo in data 5 febbraio 2004 rep. n. 21647 è stato poi stipulato con la Salerno Pulita S.p.A. il contratto di affidamento dei Servizi relativi al

Settore di Igiene Ambientale ed al Settore Pulizie per la durata di anni cinque

e quindi fino al 4 febbraio 2009; =====

- che dopo tale data la citata Società ha continuato a svolgere detti servizi in

base a vari adottati provvedimenti giuntali (delib.ne G.C. n. 150/2011 e n.

30/2012) ed al disposto di cui all'art. 3.3 del medesimo contratto, che al

riguardo così stabilisce: "3.3 - *Qualora allo scadere del presente contratto*

non siano state completate le formalità relative ad un nuovo affidamento,

l'Affidataria dovrà garantire l'espletamento dei servizi fino al subentro del

nuovo gestore. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le

condizioni stabilite nel contratto e negli allegati"; =====

- che ad oggi il capitale della costituita Società Salerno Pulita è interamente

pubblico, appartenendo per una quota pari al 98,83% al Comune di Salerno e

per la restante parte dell'1,17%, costituita da azioni proprie, alla medesima

Salerno Pulita S.p.A.; =====

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30 dicembre 2013,

per quanto qui interessa, è stata approvata la Relazione ex art. 34, comma 20,

del D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni in Legge n.221/2012,

disponendo per gli effetti l'affidamento, tra l'altro, alla Salerno Pulita S.p.A.

per la durata di anni 6 (sei), a decorrere dallo 01/01/2014 e sino al 31/12/2019,

dei seguenti servizi relativi al Settore Pulizie per un importo annuo

complessivo di €4.643.666,19 IVA esclusa: =====

- Lavori di pulizia spazi interni ed aperti edifici comunali € 1.280.235,40

- Straordinario pulizia Comune di Salerno € 22.814,39

- Lavori di pulizia spazi interni ed esterni edifici giudiziari € 885.566,52

- Lavaggio, disinfezione e manut. servizi igienici pubbl. € 724.051,13

- Lavori di pulizia spazi interni ed aperti Stadio Arechi	€ 214.583,39
- Lavori di pulizia asili nido	€ 85.806,80
- Servizio custodia diurna e notturna strutture giudiziarie	€ 721.973,60
- Lavori di pulizia dei teatri Verdi ed Augusteo	€ 374.075,92
- Lavori di trasloco e facchinaggio strutture comunali	€ 177.576,99
- Lavori di pulizia piscine e palestre Stadio D. Vestuti	€ 156.278,43
- Pulizia e sgombero alloggi	€ 703,62;

- che nel paragrafo "Conclusioni" di detta approvata Relazione viene stabilito quanto segue: *"Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'Ente individua la <<Salerno Pulita S.p.A.>> quale Azienda chiamata a svolgere, in via continuativa e professionale le attività di cui sopra, disponendo con il presente atto l'affidamento alla detta Società per anni 6 (sei) rinnovabili dei servizi elencati nella "Parte I", nel rispetto della normativa di settore relativa a questioni tecniche, amministrative, sociali, fiscali, nonché nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni di dettaglio che saranno oggetto dello stipulando Contratto di servizio e dei Disciplinari di Gestione";* =====

- che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 - Razionalizzazione della spesa pubblica, è stata comunicata alla Società, così come stabilito al riguardo dal relativo art. 8, comma 8 lett. a), l'applicazione della riduzione del 5 per cento sui corrispettivi inerenti a detti affidati servizi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, cui la stessa Società ha di fatto aderito; =====

- che con contratto di servizio rep. n. 25581 del 06/05/2015 sono stati affidati alla Società Salerno Pulita S.p.A., per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2019, i su citati servizi di pulizia e trasloco; =====

- che in base all'art. 1, comma 526, della L. n. 190 del 23/12/2004 sono state trasferite, a decorrere dalla data del 01/09/2015, al Ministero della Giustizia le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della L. n. 392/1941, con relativo subentro dello stesso Ministero nei contratti in essere per l'erogazione dei servizi resi a favore degli Uffici Giudiziari; =====

- che, per quanto su motivato, con determinazione dirigenziale n. 1451/2016 si è dato atto che nel contratto di servizio rep. n. 25851/2015 è subentrato il Ministero di Giustizia limitatamente alle prestazioni di: =====

- Lavori di pulizia spazi interni ed esterni edifici giudiziari =====

- Servizio custodia diurna e notturna strutture giudiziarie =====

con relativi obblighi, diritti e poteri gestori, contabili ed amministrativi connessi; =====

- che in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 30/12/2019, per quanto qui interessa, è stata approvata la Relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, disponendo per gli effetti l'affidamento alla Salerno Pulita S.p.A. per la durata di anni 5 (cinque), rinnovabili per altri 5, a decorrere dallo 01/01/2020 e sino al 31/12/2024, dei seguenti servizi: =====

- pulizia degli edifici comunali: € 1.219.982,63

- lavaggio, disinfezione e manut. servizi igienici pubblici: € 647.980,25

- pulizia spazi stadio "Arechi" ed altri impianti sportivi: € 250.016,22

- pulizia degli asili nido comunali: € 92.538,86

- pulizia spazi teatro "Verdi" e teatro "Augusteo": € 355.372,12

- pulizia piscine comunali e locali stadio "D. Vestuti": € 148.464,50

- trasloco e facchinaggio presso le strutture comunali: € 86.317,40

- pulizia e sgombero alloggi: € 5.000,00

per un importo annuo complessivo di €2.805.671,98 oltre IVA; =====

- che è stato, inoltre, inviato alla Società lo schema del contratto di servizio in argomento, insieme ai relativi "Allegato 1 - Schede di definizione tecnica dei servizi" ed "Allegato 2 - Lista dei controlli con indicazione delle relative penali", che sono stati oggetto di apposita disamina in varie congiunte riunioni, fino ad addivenire ai contenuti della presente stipula. =====

ART. 1 – PREMESSE

1.1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. =====

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2.1 - Il presente contratto, adottato in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n.60 del 30/12/2019, ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi, come sopra affidati alla Salerno Pulita S.p.A. con la stessa deliberazione consiliare, e così identificati nelle "Schede di definizione tecnica dei servizi" di cui all'Allegato I: =====

P) Servizi ordinari relativi al Settore Pulizie =====

P.1) Servizio di pulizia degli edifici comunali =====

P.2) Servizio di lavaggio, disinfezione e manut. servizi igienici pubblici =====

P.3) Servizio di pulizia spazi stadio "Arechi" ed altri impianti sportivi =====

P.4) Servizio di pulizia degli asili nido comunali =====

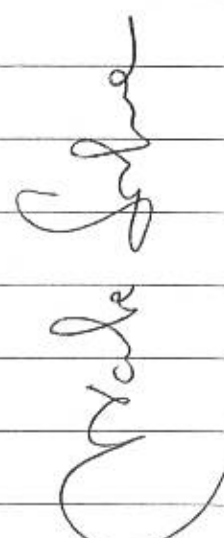
P.5) Servizio di pulizia spazi teatro "Verdi" e teatro "Augusteo" =====

P.6) Servizio di pulizia piscine comunali e locali stadio "D. Vestuti" =====

P.7) Servizio di trasloco e facchinaggio presso le strutture comunali =====

P.8) Servizio di pulizia e sgombero alloggi. =====

2.2 - La descrizione puntuale delle diverse tipologie di servizi è contenuta



nelle "Schede di definizione tecnica dei servizi" di cui all'Allegato 1, da ritenersi parte integrante del presente contratto di servizio. =====

2.3 - L'Affidataria dovrà provvedere ad assicurare l'organizzazione dei servizi in modo completo, in particolare in casi di esigenze straordinarie non previste nel presente atto. =====

2.4 - I citati servizi oggetto dell'affidamento non potranno essere interrotti, sospesi o abbandonati - in tutto o parzialmente - per alcuna ragione, fatti salvi i casi previsti dalla legge. =====

2.5 - In tali casi ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà sostituirsi all'Affidataria per l'esecuzione d'ufficio ed in danno di quest'ultimo di quanto necessario nei modi e nelle forme di cui ai successivi articoli. =====

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

3.1 - L'affidamento ha la durata di anni cinque con decorrenza dal 01/01/2020.

3.2 - Esso è prorogabile per ulteriori anni 5, a seguito di esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti - come precisato nel successivo articolo 14 - e per quanto riguarda il Comune, ricorrendone i presupposti di legge. =====

3.3 - Qualora allo scadere del presente contratto non siano state completate le formalità relative ad un nuovo affidamento, l'Affidataria dovrà garantire l'espletamento dei servizi fino al subentro del nuovo gestore. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e negli allegati. =====

ART. 4 - CORRISPETTIVI DELL'AFFIDAMENTO

4.1 - All'Affidataria quali corrispettivi per i servizi prestati saranno pagate, su

base annua e fermo restante, comunque, il rispetto di tutte le disposizioni, prescrizioni e riduzioni previste al riguardo nel presente contratto e/o nelle citate "Schede di definizione tecnica dei servizi" di cui all'Allegato 1, le seguenti somme: =====

P) Servizi ordinari relativi al Settore Pulizie

P.1) Servizio di pulizia degli edifici comunali € 1.219.982,63

P.2) Servizio di lavaggio, disinfezione e manutenzione =====

servizi igienici pubblici € 647.980,25

P.3) Servizio di pulizia stadio "Arechi" ed altri impianti: € 250.016,22

P.4) Servizio di pulizia degli asili nido comunali € 92.538,86

P.5) Servizio di pulizia spazi teatri "Verdi" ed "Augusteo" € 355.372,12

P.6) Servizio di pulizia piscine com. e stadio "D. Vestuti" € 148.464,50

P.7) Servizio di trasloco e facchinaggio strutture comunali € 86.317,40

P.8) Servizio di pulizia e sgombero alloggi € 5.000,00

Totale annuo: €2.805.671,98 (inclusi oneri sicurezza ed oltre IVA come per legge). =====

4.2 - Gli importi dei corrispettivi dei singoli servizi innanzi indicati sono stati concordemente fissati dalle parti contraenti, previa attenta valutazione di ogni elemento in fatto e di diritto comunque influente sulle attività affidate, retribuiscono tutte le prestazioni previste nel presente contratto e nelle "Schede di definizione tecnica dei servizi" di cui all'Allegato 1 -- che ne costituisce parte integrante e sostanziale -- e non possono essere variati e/o quantificati se non nei limiti e secondo le modalità e prescrizioni espressamente previste nel presente contratto e nelle citate "Schede di definizione tecnica dei servizi". =====

4.3 - Resta al riguardo, altresì, convenuto che eventuali discordanti corrisposizioni di acconti, nel frattempo intervenute, vanno ovviamente verificate ed adeguate con riferimento alle presenti disposizioni, tramite adozione, ove necessario, dei relativi adempimenti da parte dei competenti uffici comunali e conseguente invio, a semplice richiesta, della relativa documentazione fiscale da parte della Società, pena la sospensione delle successive liquidazioni per i servizi interessati. =====

ART. 5 - PAGAMENTI

5.1 - Il corrispettivo dei servizi affidati verrà liquidato dal Dirigente Comunale per il Servizio, di cui all'art. 10, mediante pagamenti mensili sulla scorta di fatturazione mensile posticipata, con oneri ed accessori come per legge. =====

5.2 - I corrispettivi relativi ai servizi di cui al punto precedente dovranno essere pagati entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse fatture e delle relative eventuali note di credito richieste al riguardo, salvo quanto espressamente convenuto al precedente punto 4.3. =====

ART. 6 - MODIFICA DEGLI AFFIDAMENTI

6.1 - È espressa facoltà del Comune di modificare la consistenza e/o le modalità di esecuzione dei servizi affidati con il presente atto, oppure di sospenderne o escluderne integralmente alcuni, adeguando di conseguenza, proporzionalmente - a seconda del caso, in aumento o in diminuzione - il relativo corrispettivo dovuto. =====

6.2 - In tali ipotesi, oltre a detto adeguamento in più o in meno, a far tempo dall'adozione della relativa disposizione, non saranno dovuti alla Società nè danni nè indennizzi a qualsiasi titolo nel caso di diminuzione del valore

complessivo del contratto. =====

6.3 - Il Comune, inoltre, ha la facoltà di affidare alla Società, nel corso della durata del rapporto, altri servizi compresi nell'oggetto sociale di quest'ultima, previo conferimento di apposito ordine di servizio e determinazione dei relativi corrispettivi secondo i criteri adottati per la definizione dei già richiamati parametri fissati nelle citate "Schede di definizione tecnica dei servizi" di cui all'Allegato 1. =====

6.4 - Non costituisce variazione ai sensi della presente disposizione la richiesta di prestazioni di servizio straordinario e/o occasionale previste dall'art.8. =====

ART. 7 - MEZZI, ATTREZZATURA E PERSONALE

7.1 - Le modalità di organizzazione per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 2 sono definiti dall'Azienda in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto delle modalità concordate nell'erogazione dei servizi, così come riportato nelle "Schede di definizione tecnica dei servizi" di cui all'Allegato 1. =====

7.2 - Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, la Società Affidataria dovrà disporre di automezzi, attrezzature, nonché di personale idoneo, in numero tale da garantire i servizi alle condizioni di cui agli articoli che precedono, sulla base di proprie valutazioni di economicità e di organizzazione dei servizi stessi. Gli automezzi, le attrezzature ed accessori dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative al tempo vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (atmosferico, acustico, etc.), antinfortunistica, nonché rispondenti alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la

responsabilità civile. =====

7.3 - Tutti i mezzi strumentali dovranno recare un logotipo distintivo dell'Affidataria. =====

Con riferimento alle norme regolamentari in materia di affissioni pubblicitarie è prevista la possibilità di utilizzo a fini pubblicitari delle strutture fisse e dei mezzi di servizio. I relativi introiti saranno destinati dall'Affidataria ad attività connessa alla comunicazione dei servizi a favore della cittadinanza. =====

7.4 - Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la Società è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché del CCNL, applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale. =====

7.5 - I dipendenti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità della Società Affidataria, dovranno essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali sul lavoro. =====

7.6 - I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, una uniforme fornita dalla Società Affidataria, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene ed antinfortunistiche, nonché a tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. =====

7.7 - Oltre ai mezzi propri della Società Affidataria, di cui al comma precedente, ai fini dell'espletamento del servizio il Comune potrà mettere a disposizione attrezzature e beni funzionali all'espletamento delle attività

oggetto del presente contratto, previa verifica preliminare dello stato d'uso e conseguente contratto di comodato di cui in seguito a dirsi. In tal caso restano a carico dell'Affidataria le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelle necessarie per la piena utilizzazione di tali beni, comprese le polizze assicurative per la copertura di furto, danni, anche nei confronti di terzi, derivanti anche da incendi. Il contratto di comodato, tra il Comune e l'Affidataria, e le relative clausole saranno oggetto di apposita pattuizione tra le parti. =====

7.8 - È fatto divieto assoluto di utilizzo da parte dell'Affidataria dei beni di cui sopra al di fuori dell'espletamento del servizio. =====

7.9 - Le attrezzature ed i beni di cui al precedente comma saranno consegnati previa redazione del relativo verbale di consegna. =====

ART. 8 - SERVIZI STRAORDINARI

8.1 - Previa richiesta scritta del Comune e/o segnalazione della Società Affidataria, debitamente verificata e tramutata in relativa richiesta scritta dagli Uffici Comunali, la stessa Affidataria avrà l'obbligo di fornire servizi aggiuntivi, connessi a quelli oggetto del presente contratto, in caso di straordinarie esigenze riferibili alla Protezione Civile (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso si dovessero adottare eccezionali misure profilattiche e di igiene pubblica, o in casi di emergenze determinate da calamità o eventi imprevedibili). =====

8.2 - Qualora per tali servizi straordinari risultasse necessario l'impiego di personale e/o di mezzi aggiuntivi rispetto all'ordinario, nonché il prolungamento dell'orario normale di lavoro del personale addetto, il Comune rimborserà all'Affidataria la maggiore spesa relativa, previa presentazione a

cura di quest'ultima di idonea documentazione giustificativa; in tal caso si applicherà la procedura prevista al precedente articolo 6.3. =====

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

9.1 - È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, ovvero il subappalto -- anche per singoli servizi -- a terzi. =====

9.2 - La violazione di tale divieto costituisce, per patto espresso, inadempimento grave, che determinerà la possibile risoluzione del presente contratto, ai sensi del successivo art. 17. =====

9.3 - In deroga ai punti 9.1 e 9.2, nel caso che di fatto il divieto di subappalto blocchi parte dell'attività della Società -- almeno per quelle attività che non possono essere espletate con la propria organizzazione di impresa, risultando particolarmente oneroso e non remunerativo per l'Azienda dotarsi di mezzi e di attrezzature proprie -- la Società potrà ricorrere all'affidamento esterno dei servizi, nel rispetto comunque del dettato del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 - REFERENTE COMUNALE PER IL SERVIZIO

10.1 - Il Dirigente del Servizio Manutenzione Patrimonio del Comune di Salerno assume la figura di "Referente Comunale per il Servizio" per le attività inerenti al Settore Pulizie indicate all'art. 2, lettera P). =====

10.2 - Il predetto referente svolgerà i seguenti compiti: =====

1. funzioni di raccordo con i responsabili della Società Affidataria; =====
2. rispondere nei confronti dell'Amministrazione Civica del buon andamento dei Servizi; =====
3. controllare il regolare espletamento dei servizi; =====
4. curare all'interno del Comune gli adempimenti contabili ed amministrativi

conseguenti all'incarico; =====

5. assicurare il rispetto del contratto da parte dell'Affidataria; =====

6. curare i rapporti tra l'Affidataria ed il Comune, assicurando una efficace comunicazione tra le parti. =====

10.3 - Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il suddetto Referente Comunale per il Servizio, impegnandosi, in tal caso, a darne preventiva comunicazione all'Affidataria. =====

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

11.1 - L'Affidataria è obbligata alla puntuale osservanza delle disposizioni concernenti l'attuazione di specifiche normative comunitarie. =====

11.2 - L'Affidataria è, inoltre, obbligata a: =====

1. rispettare gli standard di qualità, nonché gli eventuali, ulteriori, indirizzi forniti dall'Amministrazione; =====

2. mantenere il possesso della certificazione di Qualità per tutti i servizi affidati ai sensi della norma ISO serie 9000; =====

3. prestare i servizi secondo le modalità contenute nel presente contratto.
L'Affidataria potrà migliorare i servizi senza per questo pretendere una revisione del corrispettivo; =====

4. osservare per gli addetti al servizio il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali in vigore per il settore, osservando altresì gli obblighi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; =====

5. rispettare le norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni di igiene e sicurezza sul lavoro nonché dei luoghi di lavoro previste dalle norme vigenti in materia; =====

6. ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il

profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare al Comune di Salerno, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal competente Organo Amministrativo, corredata da parere dell'Organo di Revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario e sull'andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve e medio termine; =====

7. dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività; =====

8. stipulare a proprio nome i contratti di fornitura dei pubblici servizi eventualmente necessari e farsi carico delle relative spese ad essi connesse;

9. assicurare, assumendone la qualifica di responsabile secondo quanto previsto dalla Legge n.196/2003 e successivo D.Lgs. n.101/2018, il trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili di cui venisse in possesso nell'espletamento del servizio, dei quali dovrà garantire la sicurezza e l'utilizzo; =====

10. comunicare immediatamente al Referente Comunale per il Servizio eventuali interruzioni di uno o più servizi per cause di forza maggiore che ne impediscano l'esecuzione; =====

11. comunicare al Referente Comunale per il Servizio l'elenco dei propri referenti responsabili dell'espletamento dei singoli servizi affidati, coi relativi recapiti telefonici, cui far riferimento per la verifica e la contestazione di eventuali rilevate inadempienze come da seguente art. 15; =====

12. assicurare tutti gli interventi necessari ed indispensabili ogni qualvolta si presentino casi gravi ed urgenti che richiedono soluzioni immediate durante periodi in cui non sia possibile rapportarsi alle figure istituzionali competenti;

in particolare al Referente Comunale per il Servizio di cui all'art. 10 del presente contratto, alle quali è comunque sempre tenuto a riferire; =====

13. fermo quanto già stabilito nell'art. 2 che precede, in caso di abbandono, sospensione, interruzione -- totale o parziale -- anche di uno soltanto dei servizi affidati, per solo dolo e/o colpa grave della Società Affidataria, il Comune potrà provvedere ad affidare temporaneamente i servizi ad altra impresa, addebitandone i costi alla stessa Società; =====

14. l'Affidataria, inoltre, assume espresso e formale obbligo di realizzare la parte più importante della propria attività con il Comune di Salerno e di comunicare immediatamente al Comune eventuali variazioni dei propri organi di amministrazione e controllo, nonché della propria sede; =====

15. nell'ipotesi di violazione anche di uno solo degli obblighi fissati dal presente articolo sarà applicato quanto previsto nel successivo art. 15, salvo, inoltre, quanto disposto dall'art. 17. =====

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

12.1 – Il Comune di Salerno si obbliga a comunicare entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto all'Affidataria il nominativo del Referente Comunale per il Servizio di cui all'art 10 del presente atto, ed ad informare la stessa Affidataria dell'eventuale sostituzione di detto Referente Comunale entro 24 ore dall'avvenuta decisione. =====

ART. 13 - COLLABORAZIONE DEL COMUNE

13.1 - Per sostenere e favorire lo svolgimento del servizio, il Comune si impegna: =====

a) al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti all'oggetto del presente contratto, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità; =====

b) a fare osservare nel territorio di propria competenza le vigenti norme nazionali e regionali che interessano il presente contratto; =====

e) ad esaminare le proposte della Società e, se ritenute possibili ed utili, a metterle in atto, per quanto di sua competenza, al fine di rendere più economica la prestazione dei servizi e per migliorarne il livello. =====

ART. 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO

14.1 - Le parti si riservano, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n.60 del 30/12/2019 e qualora ne sussistano i presupposti di legge e la convenienza, di valutare l'ipotesi del rinnovo dell'affidamento di cui al presente contratto per un ulteriore quinquennio, in tempo utile e comunque prima dell'inizio dell'ultimo semestre di efficacia del rapporto. =====

ART. 15 - INADEMPIMENTI A OBBLIGHI CONTRATTUALI

15.1 - Il Comune, nel caso verifichi con proprio personale un ritardo o una violazione negli adempimenti previsti dal presente contratto, procederà -- tramite sottoscrizione di apposito verbale -- all'immediata contestazione del fatto al referente responsabile della Società Affidataria, all'uopo convocato ad horas (tramite telefono, fax, e-mail, etc.) per la verifica in contraddittorio della stessa contestazione. Se tale referente non si presenta entro 30 minuti dalla convocazione, il personale comunale intervenuto procederà a verbalizzare da solo l'inadempienza rilevata, dando atto dell'assenza del convocato referente della Società. In entrambi i casi copia del relativo verbale di contestazione verrà inviato alla Società Affidataria, tramite nota p.e.c. o lettera raccomandata a.r. anticipata via e-mail, con contemporanea richiesta di adempimento al riguardo, entro il termine di 24 ore, ai fini dell'eliminazione

delle contestate inadempienze e fatto salvo l'applicazione delle penali di cui in seguito. =====

15.2 - L'Affidataria potrà presentare osservazioni o giustificazioni per quanto contestatogli. In assenza di una revoca della richiesta di adempimento, trascorso inutilmente il termine assegnato all'Affidataria, il Comune provvederà ad eseguire d'ufficio, anche mediante terzi, il servizio disatteso o prestato irregolarmente, in danno dell'Affidataria con addebito dell'eventuale maggiore costo. =====

15.3 - Il Comune, in caso di rilevate inadempienze alle previsioni contrattuali da parte della Società Affidataria, applicherà le penali previste nella "Lista dei controlli" di cui all'Allegato 2, dando comunicazione alla medesima Società a mezzo di nota p.e.c. o lettera raccomandata a.r. spedita alla sede sociale. ===

15.4 - Il Comune, in ogni caso, potrà chiedere alla Società il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti per fatto e colpa di quest'ultima rispetto alle sanzioni convenute. =====

15.5 - Le somme dovute a titolo di penale, le spese sostenute per l'esecuzione in danno, il costo di maggiori danni subiti e le decurtazioni per eventuali mancate prestazioni di servizio rispetto al convenuto, saranno trattenute sulla rata del corrispettivo spettante ed immediatamente successiva alla relativa comunicazione. La Società dovrà emettere al riguardo apposita nota di credito di pari importo, pena la sospensione della determina di liquidazione di detta rata di corrispettivo. =====

ART. 16 - ESCLUSIVA DELL'AFFIDAMENTO

16.1 - I servizi descritti nel presente contratto sono affidati in esclusiva alla Società, con facoltà per il Comune -- ove necessario od utile -- di attribuire

quelli revocati all'Affidataria ad altri soggetti. =====

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1 - Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto deve ritenersi risolto "*ipso jure ipsoque facto*" -- oltre che nei casi già espressamente precisati negli altri patti -- nelle seguenti ipotesi: =====

a) apertura di una procedura fallimentare o concorsuale a carico dell'Affidataria ovvero di messa in liquidazione della stessa; =====

b) crisi aziendale che impedisca all'Affidataria di rispettare gli impegni contrattuali; =====

c) immotivato abbandono del servizio da parte dell'Affidataria; =====

d) comportamento fraudolento di grave negligenza da parte dell'Affidataria;

e) inadempimento agli obblighi e alle condizioni stipulate nel presente contratto, tale da rendere attuale la circostanza che il programma dei servizi non possa essere compiuto nei termini prefissati, ovvero che sia compromessa la buona riuscita del servizio stesso. =====

17.2 - Ove l'inadempimento comprometta il conseguimento degli obiettivi che il Comune deve raggiungere tramite i servizi affidati, che può anche verificarsi a seguito del frequente ripetersi degli inadempimenti sanzionati attraverso le previsioni di cui al precedente art. 15, il Comune notifica la circostanza all'Affidataria, assegnandole un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni (messa in mora). =====

17.3 - Trascorso tale termine il Comune potrà adire al procedimento arbitrale.

17.4 - Il contratto si intende risolto con la decorrenza stabilita dal Comune e l'Affidataria ha l'obbligo di consegnare entro tre mesi dalla risoluzione

eventuali oggetti ed attrezzature di proprietà comunale e quant'altro abbia ancora in consegna a seguito del servizio relativo al contratto risolto. =====

17.5 - Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'Affidataria avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati, salvo il diritto del Comune in casi di risoluzione per colpa dell'Affidataria, a richiedere il completo risarcimento di danni ed oneri subiti e subendi per l'esecuzione del completamento dei servizi oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza dell'Affidataria. =====

ART. 18 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

18.1 - Ai sensi dell'art. 1462 del codice civile l'Affidataria non potrà opporre alcuna eccezione al fine di evitare o tardare l'esecuzione del servizio e gli impegni assunti col presente contratto, che non possono essere oggetto neppure di temporanea sospensione. =====

ART.19 - INFORTUNI E DANNI

19.1 - L'Affidataria risponde direttamente dei danni a persone o cose, anche di proprietà del Comune, comunque provocati nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, secondo la disciplina e i principi di cui all'art. 2043 e seguenti del codice civile. Parimenti risponderà direttamente ed in proprio delle inadempienze alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. =====

ART. 20 - CONTROLLI

20.1 - La Società Affidataria si impegna, al fine di garantire e consentire la migliore verifica e controllo del rispetto dei livelli della qualità del servizio, a

dotarsi di una struttura interna di controllo qualità del servizio, fatto salvo quanto previsto nell'art. 11.2 sub. 6. =====

20.2 - Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli della Qualità dei Servizi resi -- ogni qualvolta lo si riterrà opportuno -- con il proprio personale incaricato, mediante la relativa "Lista dei controlli" di cui all'Allegato 2. =====

20.3 - L'Affidataria non può mai negare l'accesso alle strutture operative dei rappresentanti dell'amministrazione, stabilmente o occasionalmente incaricati della verifica della qualità del servizio. =====

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

21.1 - Tutte le controversie concernenti diritti soggettivi, che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Affidataria, ad eccezione delle eventuali ingiunzioni di pagamento dei corrispettivi di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto, che saranno deferiti alla Amministrazione Giudiziaria Ordinaria, saranno risolte mediante arbitrato rituale di diritto, con deferimento al giudizio di tre arbitri nominati: uno dall'Amministrazione Comunale, uno dall'Affidataria ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai primi due di comune accordo entro 30 giorni dall'accettazione anche del secondo arbitro di parte, oppure, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Salerno.==

21.2 - La nomina degli arbitri dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta ed il giudizio sarà disciplinato dalle norme di cui agli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile. =====

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

22.1 - Tutte le spese relative al contratto per registrazione, bolli e quant'altro connesso, comprese quelle fiscali, sono a carico della Società. =====

22.2 - Essendo le prestazioni di cui al presente contratto assoggettate ad IVA,

le parti richiedono espressamente la registrazione a taxa fissa. =====

ART. 23 - RISOLUZIONE PRECEDENTI RAPPORTI CONVENZIONALI

23.1 - Per effetto della stipula del presente contratto il Comune di Salerno e la Salerno Pulita S.p.A. si danno reciprocamente atto che sono stati consensualmente risolti tutti i rapporti convenzionali tra loro in precedenza stipulati relativamente ai servizi in oggetto, e che pertanto la gestione degli stessi servizi trova la sua fonte unica in questo atto, oltre che nelle leggi e regolamenti, nazionali e comunitari. =====

ART.24 - ALLEGATI

24.1 - Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, firmati per accettazione dalle parti e depositati agli atti: =====

- "Allegato 1 - Schede di definizione tecnica dei servizi"; =====

- "Allegato 2 - Lista dei controlli con indicazione delle relative penali". =====

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

25.1 - L'Affidataria dà espressamente atto e conferma che il Comune di Salerno ha precisato che tutte le clausole del presente contratto costituiscono un unico, inscindibile, contesto, onde la caducazione -- a qualsiasi titolo -- su richiesta della Società di una sola di esse - in particolare quelle consacrate nei patti 2.4; 2.5; 6.1; 6.2; 6.3; 8.1; 11.2 sub.14 e 18 - determinerà la possibilità di richiedere la risoluzione contrattuale al collegio arbitrale. =====

25.2 - In caso di risoluzione del presente contratto, per qualsiasi indistinta causa, rimarrà in ogni caso in vigore il patto di cui al precedente punto 3.3.==

25.3 - Le parti, avendo dato lettura del presente contratto redatto da persona a

mia fiducia in n. 6 fogli, di n.23 facciate e n. 1 rigo fin qui, lo sottoscrivono
meco in calce ed a margine. =====

Per il Comune _____

Per la Salerno Pulita S.p.A. _____



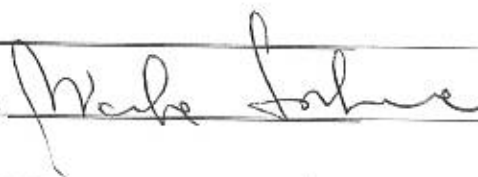
Il Segretario Generale _____

Le parti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni di cui agli artt.

4 - 5 - 15- 16 - 17 - 19 - 20 e 24.

Per il Comune _____

Per la Salerno Pulita S.p.A. _____



Il Segretario Generale _____